



Associazione Farmaceutici Ticinesi

STATUTO

Lugano 17.04.2000

FINALITÀ E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Col nome di Associazione Farmaceutici Ticinese (A.F.TI) si è costituita un'Associazione con sede in Lugano fra Soci che esplicano o hanno esplicato la loro attività professionale nei vari settori dell'industria farmaceutica e/o parafarmaceutica e negli Istituti Universitari e Scientifici.
2. A tale Associazione possono aderire i laureati in Chimica, in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, in Farmacia, in Medicina, in Scienze Biologiche e in altre discipline scientifiche. Possono aderire altresì tecnici operanti nel settore che dimostrino una qualifica professionale maturata in almeno tre anni nel campo farmaceutico.
3. L'Associazione Farmaceutici Ticinese (A.F.TI) ha lo scopo di tutelare gli interessi morali e professionali e di promuovere iniziative culturali e di aggiornamento professionale a favore dei Soci.
L'Associazione non può svolgere altre attività se non quelle previste dagli articoli dello Statuto.
4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole della maggioranza (vedi apposito articolo).
5. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro diretto o indiretto.

I SOCI

6. Possono essere ammessi quali Soci dell'Associazione i laureati e i tecnici qualificati di cui all'articolo 2.
7. Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
 - ordinari
 - onorari
 - benemeriti

I Soci ordinari sono i laureati e i tecnici qualificati di cui all'articolo 2, che abbiano regolarmente versato le quote sociali.

I Soci onorari sono coloro che, senza far parte attiva dell'Associazione, abbiano validamente contribuito nel campo dello sviluppo farmaceutico e all'affermazione dell'Associazione.

Essi sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo oppure su istanza di un minimo di dieci Soci che annunciano la loro proposta al Comitato Direttivo almeno due mesi prima dell'Assemblea Generale.

I Soci benemeriti sono coloro che, pur avendo i requisiti per far parte dell'Associazione versano una quota di adesione di particolare rilievo. Tale qualifica viene di volta in volta decretata dal Comitato Direttivo.

8. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, occorre presentare, firmato, al Comitato Direttivo, l'apposito modulo nel quale devono essere evidenziati:
 - cognome, nome, nazionalità, luogo e data di nascita;
 - indirizzo personale e/o della ditta o ente presso il quale il Socio esercita;
 - accettazione delle norme di Statuto;
 - un profilo professionale e il campo in cui esprime la propria competenza;
 - attestato di uno o più enti comprovante l'attività professionale (per i tecnici).

Il modulo deve essere firmato da almeno un Socio.

9. E' compito del Comitato Direttivo decidere sull'accettazione delle domande. Il Socio ha a disposizione 30 giorni dall'accettazione per il versamento della quota sociale; dopo tale data decade la domanda di partecipazione all'Associazione.
10. Le modalità di versamento e l'ammontare della quota sociale vengono proposte dal Comitato Direttivo in sede di Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
11. Il Socio perde la qualifica:
- per dimissione, da presentarsi 3 mesi prima che scada l'anno sociale, per iscritto, al Comitato Direttivo;
 - per mancato versamento della quota sociale dopo il termine stabilito di 3 mesi per il rinnovo dell'iscrizione;
 - per decisione motivata del Comitato Direttivo.
12. I soci ordinari possono accedere alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Tutti i Soci possono far parte di Commissioni di studio o gruppi di lavoro formatisi nell'ambito dell'Associazione.
13. L'Assemblea è aperta a tutti i Soci.
I Soci ordinari e i Soci benemeriti godono del diritto di voto purché in regola con il versamento della quota sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

14. Il patrimonio sociale è costituito dalle entrate del seguente tipo:
- quote sociali annue;
 - beneficio da manifestazioni, pubblicazioni e da prestazioni a titolo oneroso fornite dall'Associazione, sia direttamente, sia tramite terze persone;
 - eventuali sovvenzioni o donazioni;
 - interessi del patrimonio stesso.

15. Per eventuali debiti dell'Associazione, risponde unicamente il patrimonio sociale. Si esclude una qualsiasi responsabilità personale dei Soci.
16. L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

17. L'Associazione si organizza nelle seguenti strutture:
 - Assemblea Generale
 - Comitato Direttivo
 - Revisori dei Conti

ASSEMBLEA GENERALE

18. L'Assemblea Generale elegge il Comitato Direttivo e i Revisori dei Conti. L'Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria ogni anno, entro il 30 aprile, per deliberare su:
 - rendiconto consuntivo e conto preventivo dopo le relazioni del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti;
 - proposte iscritte dai Soci all'ordine del giorno;
 - elezione delle cariche sociali;
 - definizione della quota sociale.

L'Assemblea Generale è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo deliberi o su richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, per deliberare su:

- proposte di modifiche dello Statuto;
- proposte iscritte dai Soci all'ordine del giorno;
- scioglimento dell'Associazione.

Le sedute ordinarie e straordinarie vengono convocate dal Presidente a mezzo lettera circolare, inviata ai soci non più tardi di 30 giorni prima del giorno fissato. Entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea verrà inviato l'ordine del giorno.

La deliberazione dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria prevede una maggioranza del 50% + 1 del numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria delibera a maggioranza, come detto per la seduta ordinaria, ad eccezione di eventuali modifiche dello Statuto, in cui è richiesta una maggioranza di almeno il 60% dei presenti o rappresentati.

Solo per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre una maggioranza dell'80% dei presenti o rappresentati.

Sono ammesse deleghe al voto.

E' ammessa la raccolta di una sola delega scritta per Socio.

Le proposte da parte dei Soci da inserire nell'ordine del giorno devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo almeno 20 giorni prima della data fissata per le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le richieste di convocazione delle Assemblee straordinarie devono essere inoltrate per iscritto al Comitato Direttivo e riportanti l'ordine del giorno proposto e la motivazione dello stesso.

La documentazione, oggetto dell'Assemblea Generale ordinaria, deve essere messa a disposizione dei Soci aventi diritto al voto dal Comitato Direttivo all'atto della convocazione.

19. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Segretario dell'Associazione funge da Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea nomina due Soci come Scrutatori.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. A scrutinio segreto si vota in caso di nomina delle cariche sociali o su altre proposte se richiesto da un Socio presente.

I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno testo nei confronti dei Soci e/o dei Terzi.

Le decisioni prese in sede di Assemblea Generale vincolano tutti i Soci.

COMITATO DIRETTIVO

20. Il Comitato Direttivo si compone di 9 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Possano far parte del Comitato Direttivo solo i Soci ordinari e benemeriti.

21. Il Comitato Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'Associazione. Esso stimola e organizza tutte le attività che ritiene opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

Presenta annualmente all'Assemblea Generale il rendiconto consuntivo, la relativa relazione e una relazione tecnica sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso e comunica i programmi futuri.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno e può essere convocato in ogni momento su richiesta di un membro.

22. Dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea Generale il Comitato Direttivo nomina nel proprio ambito:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario

23. Il Comitato Direttivo rimane in carica 3 anni.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi Membri provocano automaticamente le dimissioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato dimissionario o decaduto rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Comitato.

I Membri sono rieleggibili.

REVISORI DEI CONTI

24 . I Revisori sono 2 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci e rimangono in carica 3 anni.

Essi controllano la gestione economica e amministrativa dell'Associazione e fanno relazione all'Assemblea Generale dei Soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile in materia.

Prima edizione: Lugano, 25 marzo 1982

Seconda edizione: Lugano, 10 maggio 1996

Terza edizione: Lugano, 17 aprile 2000